Ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Bollettino ufficiale 7/09,16/09, 12/11, 01/13, 02/18) e della disposizione di Legge sull’attuazione della Disposizione generale sulla protezione dei dati (”Gazzetta ufficiale” numero 42/2018) del 9 maggio 2018 e delle prescrizioni della disposizione del Regolamento (EU) numero 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi, la Città di Pola in qualità di Titolare del trattamento emana il seguente

**REGOLAMENTO**

**SULL’UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**Articolo 1**

(1) La Videosorveglianza ai sensi delle disposizioni de presente Regolamento, si riferisce alla raccolta e all'ulteriore trattamento dei dati personali comprendenti la creazione di registrazioni effettuate o destinate a far parte di un sistema di raccolta basato sulle disposizioni della legge di attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GU 42/2018 ), di seguito nel testo denominata Legge e disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, di seguito nel testo "Regolamento".

(2) La videosorveglianza comprende la realizzazione di filmati legati alle strutture ufficiali agli ambienti del Titolare del trattamento e delle superfici pubbliche della città di Pola.

**Articolo 2**

(1) Con il presente Regolamento sull'uso del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 1 del presente Regolamento si stabilisce e determina:

1. scopo e ambito dei dati raccolti,
2. il modo e tempo di conservazione dei dati,
3. utilizzo, conservzione, archiviazione e cancellazione dei dati registrati.

(2) Nel raccogliere, archiviare, conservare e utilizzare i dati raccolti dal sistema di videosorveglianza, il Titolare del trattamento è tenuto a proteggere i dati in conformità con il regolamento, la legge e altre normative.

**Articolo 3**

(1) Il sistema di videosorveglianza si attua esclusivamente allo scopo di tutelare:

1. Ridurre i rischi e aumentare la protezione e la sicurezza dei dipendenti e delle altre persone che si trovano negli spazi del Titolare dell’elaborazione e in particolar modo i controlli legati all’entrata e all’uscita dagli ambienti di lavoro ed altri e per ridurre l'esposizione dei dipendenti e altre persone al rischio da rapine, furto con scasso, violenza, furti, estorsioni.
2. Tutelare la vita e la salute delle persone e dei beni nei luoghi pubblici, con l’obiettivo di diminuire l’esposizione delle persone e dei beni al rischio di rapine, furti con scasso, violenze, danneggiamenti, distruzioni, istituendo un sistema di ordine pubblico e di quieta pubblica e simile.

(2) Il sistema di videosorveglianza (elaborazione dei dati tramite il sistema di videosorveglianza) non deve essere in conflitto o superare gli interessi dell’interessato.

(3) I dati registrati ed evidenziati dal sistema di videosorveglianza possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del comma 1 del presente articolo.

**Articolo 4**

(1) Con il sistema di videosorveglianza sono coperti gli spazi e le superfici pubbliche che riguardano:

1. Edificio - Foro 1
   1. Una videocamera all’ingresso davanti all’entrata del palazzo municipale
   2. Due telecamere nell'angolo nord-ovest:

e una telecamera che registra il passaggio tra il palazzo municipale e il Tempio di Augusto

e una telecamera riprende la facciata posteriore (nord) del palazzo

1. Edificio - Foro 13
   1. Una telecamera riprende l’entrata per le automobili ad ovest fino all’edificio (dove si trova il dissuasore di sosta)
2. Edificio - Foro 11
   1. Una telecamera mobile per videosorveglianza che monitora il Foro (piazza)
3. Edificio - Foro 2
   1. Due telecamere all’entrata
      1. Una telecamera registra lo spazio davanti all’entrata
      2. Una telecamera registra verso nord e via Kandler
   2. Quattro telecamere nell’edificio Foro 2
      1. Una telecamera sulla scala che registra il portiere e l'accesso al portiere (c'è un'altra telecamera che non funziona)
      2. Una telecamera sul longherone della scala del primo piano - scale e corridoio
      3. Una telecamera sul longherone della scala del secondo piano - scale e corridoio
      4. Una telecamera nel corridoio al secondo piano registra il corridoio
4. Sull’edificio all’incrocio di via Kandler e via Porta Stovagnana, sull’angolo dell'edificio a sud-ovest dell’incrocio
   1. Una telecamera registra da via Kandler verso nord
   2. Una telecamera registra da via Kandelr verso sud
5. Vicolo Pietro Polani/mercato vecchio
   1. Una telecamera registra lo spazio davanti all’entrata all’Assessorato alle finanze (Vicolo Polani)
   2. Una telecamera registra lo spazio davanti l’entrata della cancelleria
   3. Una telecamera si trova negli spazi della cancelleria nella sala d’accettazione delle parti che registra la cancelleria senza influenza sull’ambiente di lavoro ufficiale
6. Via Sergia 2 - quattro telecamere
   1. Due all’angolo nord-est dell’edificio - una registra il Foro e l’altra la via Sergia
   2. Due all’angolo nord-est (di tutto il blocco, non l’edificio, vicino alla farmacia) - una registra la via Sergia verso sud, l’altra registra a nord - il parcheggio e il dissuasore stradale
7. Negli ambienti ufficiali non devono essere registrati gli spazi previsti per il riposo, l’igiene personale e gli spogliatoi.

**Articolo 5**

(1) Il monitoraggio delle aree pubbliche attraverso la videosorveglianza è consentito solo alle autorità pubbliche, alle persone giuridiche con autorità pubblica e alle persone giuridiche che svolgono solo servizio pubblico:

- se è prescritto dalla legge,

- se è necessario per l’esecuzione dei lavori e compiti delle autorità o degli organismi pubblici o

- se necessario per le tutela della vita e della salute delle persone e dei beni.

(2) Le disposizioni del presente articolo non escludono l’applicazione dell’articolo 35 del Regolamento generale sulla tutela dei dati per monitorare in modo sistematico le aree pubbliche accessibili in vasta misura.

**Articolo 6**

(1) I dati ripresi si registrano e conservano al massimo trenta giorni dal giorno della creazione, e in seguito al termine menzionato si cancellano permanentemente, a meno che non sia previsto in base alla legge in vigore e o in base a una prescrizione di legge un periodo di conservazione più lungo o se rappresentano una prova giudiziale, amministrativa, arbitraria e legata a quale altro procedimento equivalente.

(2) In caso di necessità giustificata e ai fini della prova, in ciascun caso specifico, si può decidere di mantenere i dati più a lungo del tempo specificato nel precedente paragrafo del presente articolo.

(3) Le registrazioni con cui si dimostra una violazione dello scopo verranno archiviate per un periodo di un anno dalla data di archiviazione della registrazione, fino a quando sarà necessario.

**Articolo 7**

(1) Il responsabile del trattamento è obbligato ad indicare che la struttura, o una particolare stanza al suo interno e la superficie esterna della struttura è sotto videosorveglianza.

(2) L’indicazione di avviso deve essere apposta in una posizione visibile, individuabile al più tardi quando si entra nel perimetro della registrazione o quando si entra nello spazio monitorato.

(3) L’informazione del comma precedente del presente articolo del Regolamento deve contenere tutte le informazioni rilevanti in conformità con la disposizione dell’articolo 13 della Disposizione, e un'immagine particolarmente semplice e comprensibile con un testo che fornisce le seguenti informazioni agli interessati / utenti:

1. Che gli ambienti sono sotto videosorveglianza,
2. I dati del Titolare del trattamento,
3. I dati di contatto tramite i quali l’interessato può realizzare i propri diritti.

(4) I dati personali raccolti da un sistema di protezione tecnica al di fuori del loro uso legale non possono essere utilizzati.

(5) La visione delle registrazioni (accesso ai dati personali raccolti tramite il sistema di videosorveglianza) è consentita solo alle persone responsabili del Titolare del trattamento e alle persone da questi appositamente designate, che non possono utilizzare le registrazioni per scopi diversi da quelli specificati nell'articolo 2 del presente Regolamento.

**Articolo 8**

(1) Il Titiolare del trattamento deve istituire un sistema automatizzato di registrazione delle evidenze per l’accesso delle registrazioni che comprenderà:

* Tempo e luogo d’accesso,
* Dati delle persone che hanno avuto accesso ai dati raccolti attraverso la videosorveglianza.

**Articolo 9**

(1) Il sistema di videosorveglianza deve essere protetto dall'accesso da parte di persone non autorizzate.

(2) L'accesso ai dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo è consentito agli organismi statali competenti nell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della sfera di applicazione prevista dalla legge.

**Articolo 10**

(1) Il titolare dei dati personali dei dipendenti attraverso un sistema di videosorveglianza può essere effettuato solo allo scopo e alle condizioni stabiliti da una decisione speciale del Titolare del trattamento, tenendo conto delle condizioni stabilite dalle normative in materia di protezione professionale e se i dipendenti sono stati informati individualmente in anticipo di tale misura e se il datore di lavoro ha informato i dipendenti prima di prendere la decisione di istituire un sistema di videosorveglianza.

**Articolo 11**

(1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale”.

CLASSE: 022-05/18-01/139

N.PROT:2168/01-01/-02-0206/-18-1

Pola, 24/05/2018

**LA VICESINDACO**

**Elena Puh Belci, f.to**